

Ortofrutta: più flessibilità per Op e Aop a causa dell'emergenza Covid19

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea, il 29 giugno, ed è entrato immediatamente in vigore, il Regolamento delegato 2020/884 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni per affrontare la turbativa del mercato nel settore ortofrutticolo causata dalla pandemia di Covid-19. Il regolamento autorizza per il 2020 le organizzazioni di produttori (Op) e le associazioni di organizzazioni di produttori (Aop) del settore ortofrutticolo a superare alcuni limiti posti dal Regolamento delegato 2017/891. Il regolamento 884 era stato adottato mediante procedura d'urgenza a maggio, a causa dell'emergenza sanitaria che ha provocato gravi danni economici e finanziari che hanno reso impossibile alle organizzazioni di produttori e alle Aop ortofrutticole di pianificare e gestire i programmi operativi. Uno dei problemi riscontrati, secondo l'Ue, è che alcune organizzazioni e Aop non riuscirebbero a soddisfare il requisito relativo ai diritti di voto. Secondo le regole, la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere deve essere inferiore al 50% dei diritti di voto totali e inferiore al 50% delle quote o del capitale, nel 2020 Op e Aop si verrebbero a trovare in una condizione di irregolarità, per questo la deroga, ma gli Stati membri devono vigilare per evitare abusi di potere che ne vengano a minare la democraticità. Il regolamento prevede, sempre per effetto della pandemia, che se un prodotto si deprezza di almeno il 35%, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto venga considerata pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. Agli Stati membri è concesso di modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione annuale del progetto di programma operativo. E ancora, non vale più l'obbligo di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura. Le Op possono inoltre sospendere i programmi operativi. Non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili di un programma che è cessato a causa del Covid 19. Non sono neppure recuperati gli aiuti finanziari Ue erogati per impegni pluriennali che non possono essere realizzati nel 2020. Un'altra deroga riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta che possono essere per quest'anno applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie. Slitta al 30 giugno 2021 la scadenza della trasmissione alla Commissione della relazione sull'esercizio di valutazione. Gli Stati membri possono prorogare oltre i 4 mesi i termini per adottare le misure correttive. Non scatta lo stop del pagamento dell'aiuto alla Op che non rispetta i criteri del riconoscimento. Così come viene concesso un anno in più alle Op che non hanno potuto adottare misure correttive richieste e non scattano riduzioni dell'aiuto.